



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-233

CUP: C76J15000810007



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Filippo Grimani"

Via Canal, 5 - 30175 VENEZIA MARGHERA

Tel. 041.920106-923123 Fax 041.5383465

e-mail veic870002@istruzione.it - www.icgrimani.gov.it

C.F. 80010870279 Cod. Min. VEIC870002 - **CODICE UNIVOCO UFGGFO**

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO Anno Scolastico 2016/17

PARTE NORMATIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza, durata - Oggetto della contrattazione

1. Il presente contratto integrativo di istituto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo Statale "FILIPPO GRIMANI" di Venezia Marghera con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, e dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/17.
2. Il presente contratto, ha validità fino al 31.08.2017, e resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
4. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative.

Art. 2

Interpretazione autentica e procedure di conciliazione e raffreddamento dei conflitti

1. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad adottare tutti i tentativi possibili di conciliazione all'interno della scuola prima di procedere al ricorso alle norme previste dall'art. 6 del C.C.N.L.
2. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'istituto, le parti di cui al precedente articolo 2 comma 1 s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 3 presso la sede della scuola indicata.
3. Allo scopo di cui al precedente comma 2, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e l'indicazione degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
4. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 3. Nel caso si raggiunga un accordo questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale e salvo diversa pattuizione.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3

Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Sulla base delle competenze riconosciute dal Dlgs 150/09 e successive integrazioni, il Dirigente Scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi utilizzando i criteri indicati nella nota Miur Prot. n.AOODGPER6900 del 01.09.2011 di seguito riportati:

1. Il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.

2. Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.

3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l'insegnamento della lingua inglese .

4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione dell'istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell'inizio delle lezioni.

5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.

6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all'OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.

7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta;

Art.3 bis

Assegnazione ai plessi personale ATA

All'inizio dell'anno scolastico il DS, in accordo con il DSGA, predispose un Piano di assegnazione ai plessi tenendo conto di eventuali richieste e necessità specifiche, adeguatamente motivate dal lavoratore. Qualora non fosse possibile soddisfare le richieste di assegnazione, si procederà secondo la normativa vigente. Il DS, in accordo con il DSGA, verificherà le problematiche dei plessi, provvederà allo spostamento del personale in base alle esigenze di Istituto, tenendo conto delle diverse richieste individuali, della forza lavoro in servizio adeguatamente distribuita nei vari plessi, al fine di creare una situazione di equilibrio lavorativo nell'Istituto.

Art. 4

Informazione preventiva e successiva

1. Si rimanda all' art. 1 c. 4 del presente contratto.

Art. 5

Attività sindacale

1. Si rimanda all' art. 1 c. 4 del presente contratto.

Art. 6

Assemblea in orario di lavoro e sciopero

1. In caso di assemblea sindacale o sciopero che riguardino anche il personale ATA, e la richiesta di partecipazione sia totale, vanno assicurati comunque i servizi minimi essenziali.

2. Con riferimento all'art. 8 del CCNL le comunicazioni di partecipazione alle assemblee sindacali vanno comunicate dal personale, secondo le previste modalità, almeno entro 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti l'assemblea in modo da assicurare l'informazione alle famiglie entro il termine di 48 ore previsto dal CCNL.

3. In particolare, nel caso di assemblea sindacale cui aderisca il personale ATA, se la partecipazione per ogni plesso scolastico è totale si stabilisce la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali previsti dall'art. 8, c.9b, del CCNL del 29.11.2007 (vigilanza degli ingressi ai plessi della scuola, centralino, servizi amministrativi, altre attività coincidenti con l'assemblea sindacale) come segue:

- Plesso Grimani: 1 collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo
- altri Plessi : 1 collaboratore scolastico

4. La scelta del personale che deve assicurare tali servizi minimi essenziali viene effettuata tenendo conto di criteri di rotazione e, se non sufficiente, del criterio di turnazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 7

Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Si rimanda all' art. 1 c. 4 del presente contratto.

Art. 8

Referendum

1. Si rimanda all' art. 1 c. 4 del presente contratto.

TITOLO III –TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 9

1. Si rinvia al contenuto dell' allegato **PARTE ECONOMICA.**
2. Tutte le economie derivate saranno ridestinate alla Quota COMUNE del FIS nella contrattazione dell'anno successivo.

Art. 10

1. Alle insegnanti del tempo modulare privo di ogni tipo di compresenza è concesso il recupero nel numero massimo di 6 ore per l'attività didattica programmata durante le uscite ed effettuata come ore eccedenti, recupero da utilizzarsi nel mese di giugno.

Art.10 bis

Ai docenti e al personale ATA è concesso il recupero per eventuali ore di **formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** da determinarsi al momento della pubblicazione del Piano delle attività relativo al mese di giugno 2017. Per favorire il recupero delle ore per il personale ATA il termine si intende prorogato al 31 agosto 2017.

TITOLO IV ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 11

1. Per quanto riguarda il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e le figure sensibili, addetti al primo soccorso, addetti al primo intervento sulla fiamma, si rinvia a quanto stabilito al T.U. Dlgs. 81/2008 e successive modifiche.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del MOF intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 13

Casi di riduzione della retribuzione accessoria

Per il personale che svolga attività continuativa, in caso di assenze prolungate (superiori a 30 giorni cumulativi) che abbiano impedito di svolgere il compito assegnato, si applica, proporzionalmente al periodo di assenza, una riduzione

calcolata in decimi (in dodicesimi per Collaboratori del DS e personale ATA). Tale riduzione viene ridistribuita al personale che ha effettuato il servizio.

Nel conteggio dei 30 giorni non vengono considerati i giorni di assenza usufruiti per L. 104 e le assenze conseguenti ad infortunio.

Venezia Marghera, 22/03/2017

PER LA PARTE PUBBLICA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Gelsomina D'ANNA

I RAPPRESENTANTI RSU di istituto

Ins. Fausta GIMMA

Ins. Diana POLANI

Ins. Flavia RASPATI

Per le Organizzazioni Sindacali

Sig.ra Antonietta CARLUCCI terminale Associativo UIL

Prof. Alvise SCARPA CGIL

Dott.ssa Annarita VISENTIN
